



**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEL “COMITATO UNICO DI
GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA’, LA
VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E
CONTRO LE DISCRIMINAZIONI”**

ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni della Provincia di Cuneo (nel prosieguo CUG), istituito ai sensi dell'art. 57 D.Lgs. n. 165/2001 le cui modalità di funzionamento sono disciplinate dalla Direttiva 4/3/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Il Comitato ha sede presso la Provincia di Cuneo e l'Amministrazione ne garantisce l'esercizio delle funzioni in piena autonomia gestionale.

ART. 2 - COMPOSIZIONE E DURATA

1. Il CUG ha composizione paritetica ed è costituito da due componenti, di cui uno effettivo ed uno supplente, designati da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione. I membri supplenti partecipano ai lavori in caso di assenza di un membro effettivo e su invito di questi per la parte sindacale o del presidente per parte pubblica. Nella composizione del comitato viene assicurata nel complesso delle designazioni la parità di genere.
2. I componenti di parte datoriale sono designati dal Segretario Generale dell'Ente.
3. Salvo quanto previsto dal comma precedente i componenti del CUG rimangono in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.
4. Per la partecipazione dei componenti alle riunioni non è previsto alcun compenso. I partecipanti al CUG dipendenti dell'Ente partecipano ai lavori durante il normale servizio informando preventivamente il proprio superiore. Le ore prestate per il CUG sono a tutti gli effetti orario di servizio.
5. Il CUG resta in carica per quattro anni ed esercita le sue funzioni in regime di *prorogatio* sino alla costituzione del nuovo.

ART. 3 – PRESIDENZA E VICE PRESIDENZA

1. Il Presidente del CUG è nominato dal Segretario Generale della Provincia tra gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione.
Il Presidente del CUG:
 - a) lo rappresenta
 - b) ne dirige i lavori
 - c) ne presiede le riunioni e ne coordina il regolare svolgimento.
2. Il Presidente può nominare tra i componenti effettivi del CUG un Vice Presidente.
3. Il Vice Presidente collabora con il Presidente, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, svolgendo altresì le funzioni che il Presidente ritenga di attribuirgli stabilmente o per un periodo determinato.

ART. 4 - COMPETENZE

1. Come dettagliato nella citata direttiva 4/3/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il CUG esercita i propri compiti propositivi, consultivi e di verifica nell'ambito delle competenze demandate ai sensi dell'art. 57 c 1 del DLgs 165/2001, ovvero relativamente a quelle che la legge, i contratti collettivi o altre disposizioni demandavano ai Comitati per le Pari Opportunità e ai Comitati paritetici per il contrasto al fenomeno del *mobbing*.
2. Il comitato redige una Relazione annuale entro il 30 marzo dell'anno successivo.

ART. 5 - MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

1. Il CUG può validamente assumere decisioni quando sia presente la metà più uno dei componenti. Qualora alla riunione prenda parte un numero inferiore di componenti, può operare solo a fini istruttori.
2. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
3. Il CUG si riunisce di norma in convocazione ordinaria almeno due volte all'anno. I componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione al Presidente del CUG nonché al proprio supplente nel caso dei rappresentanti di parte sindacale.

4. Il Presidente del CUG comunica alle Organizzazioni Sindacali o all'Amministrazione i nominativi dei componenti che, per dimissioni motivate da presentarsi per iscritto, decadenza per assenza ingiustificata ripetuta per tre sedute consecutive o per altra causa motivata debbano essere sostituiti. Le Organizzazioni Sindacali e l'Amministrazione provvedono alla nuova designazione entro trenta giorni dalla comunicazione.

5. Il Presidente è tenuto a riunire il CUG in via straordinaria quando lo richiedano almeno due terzi dei suoi componenti.

6. La convocazione ordinaria è formulata per iscritto ai componenti effettivi e supplenti, anche per posta elettronica, unitamente all'ordine del giorno almeno cinque giorni prima della data prescelta per la riunione; in caso di urgenza il termine potrà essere ridotto a tre giorni.

7. Di ogni seduta viene redatto a cura del Segretario individuato volta a volta dal Presidente, un verbale sintetico dal quale devono comunque risultare le presenze, gli argomenti trattati, le decisioni assunte ed eventuali posizioni difformi espresse.

8. Il verbale è trasmesso a tutti i componenti del CUG compresi i supplenti. Eventuali osservazioni dovranno pervenire prima della seduta successiva, nella quale il verbale verrà approvato e sottoscritto.

9. Le informazioni e i documenti assunti dal CUG nel corso dei suoi lavori sono utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali.

10. Nel caso che al comitato siano richiesti pareri da parte dell'Amministrazione in particolare in merito alle materie di cui al quint'ultimo capoverso del paragrafo 3.2 della citata direttiva, il CUG deve rilasciare il parere stesso entro 30 giorni dalla seduta di recepimento della richiesta.

11. Alle riunioni del CUG sono invitati d'ufficio la Consigliera Provinciale di Parità e gli Assessori alle Pari Opportunità e al Personale

12. Il CUG può invitare per audizioni soggetti esperti nelle tematiche di competenza o promuovere consultazioni con altri organismi.

13. Il comitato può realizzare le proprie attività anche mediante ripartizione dei temi in articolazioni specializzate (gruppi di lavoro), finalizzate alla cura dell'istruttoria.

ART. 6 - RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE, LE ORGANIZZAZIONE SINDACALI, E SOGGETTI ESTERNI

1. Per l'espletamento delle proprie funzioni, oltre a quanto previsto dall'art. precedente, il CUG può:

- a) promuovere incontri con soggetti esterni ad esso ed all'Ente;
- b) avvalersi dell'apporto di esperti anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro, nonché chiedere di avvalersi dell'apporto di uffici dell'Amministrazione aventi le necessarie competenze.

2. Il CUG, nell'ambito delle proprie competenze di cui all'art. 2, può formulare proposte che vengono trasmesse ai soggetti abilitati alla contrattazione integrativa.

ART. 7 - RISORSE E STRUMENTI

1. Per lo svolgimento della propria attività il CUG potrà avvalersi delle risorse eventualmente stanziare dall'Amministrazione nonché dei finanziamenti previsti da leggi o derivanti da contributi erogati da soggetti di diritto pubblico e/o privato.

2. La gestione delle risorse è riportata nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) ed assegnata ad un dirigente.

3. Il Settore risorse umane assicura al CUG il supporto organizzativo necessario, in particolare assicura l'attività di segreteria, la raccolta dei verbali, la corrispondenza interna ed esterna e l'archiviazione del materiale.

4. L'Amministrazione si impegna a mettere a disposizione del CUG, in occasione delle proprie riunioni, locali idonei, il materiale e gli strumenti necessari.

ART. 8 – COMUNICAZIONE

1. Il CUG pubblicizza la propria attività e le proprie decisioni utilizzando gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione (portale internet, intranet, bacheca, ecc) o effettuando specifiche iniziative volte a farne conoscere l'attività e gli indirizzi anche all'esterno dell'Ente.